

Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

Titolo I - Disposizioni generali

art. 1	Oggetto e Finalità	pag.
art. 2	Definizioni	pag.
art. 3	Diritti di istruttoria	pag.

Titolo II - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE

Capo I - Concessioni demaniali marittime

art. 4	Rilascio di concessioni demaniali marittime	pag.
art. 5	Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa	pag.
art. 6	Rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa	pag.
art. 7	Principi per l'assegnazione di concessioni aventi finalità turistico ricreativa	pag.
art. 8	Immissione del concessionario nel possesso del bene	pag.
art. 9	Cauzione	pag.
art. 10	Garanzie assicurative	pag.
art. 11	Pagamento del canone	pag.
art. 12	Obblighi del concessionario	pag.
art. 13	Affidamento in gestione	pag.
art. 14	Subingresso e cointestazione	pag.

Capo II - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

art. 15	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione	pag.
art. 16	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante concessione suppletiva	pag.
art. 17	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante provvedimento	pag.
art. 18	Interventi minimi o realizzabili mediante comunicazione	pag.
art. 19	Autorizzazioni in sanatoria	pag.

art. 20	Decadenza della concessione demaniale	pag.
art. 21	Esecuzione di lavori edili	pag.

Capo III - Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime

art. 22	Manifestazioni temporanee	pag.
art. 23	Servizi fotografici e riprese cinematografiche	pag.
art. 24	Autorizzazioni temporanee	pag.
art. 25	Matrimoni	pag.
art. 26	Regate	pag.
art. 27	Apposizione di arredi lungo la passeggiata	pag.
art. 28	Accesso al demanio marittimi con mezzi meccanici	pag.
art. 29	Prelievo acqua di mare	pag.

Capo IV - Disciplina relativa all'uso delle spiagge

art. 30	Durata della stagione balneare	pag.
art. 31	Ambiti di competenza della Capitaneria di Porto di Livorno	pag.
art. 32	Attività delle strutture balneari	pag.
art. 33	Attività balneare negli arenili liberi	pag.
art. 34	Divieto di balneazione	pag.
art. 35	Prescrizioni sull'uso delle spiagge	pag.
art. 36	Attività di noleggio di attrezzature balneari	pag.
art. 37	Accessibilità degli animali sulle spiagge	pag.
art. 38	Accessibilità dei cani sulle spiagge	pag.
art. 39	Regole relative agli stabilimenti balneari	pag.
art. 40	Accessibilità	pag.
art. 41	Sistemazione invernale degli arenili	pag.

Capo V - Disciplina del commercio su aree demaniali

art. 42	Disciplina del commercio ambulante su aree demaniali	pag.
art. 43	Commercio su aree demaniali con l'ausilio di carrelli elettrici	pag.

TITOLO III - NORME PER L'USO DELLE SPIAGGE, PER LE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI SERVIZI AI BAGNANTI E PER LA SICUREZZA - PIANO SPIAGGE

art. 44	Individuazione spiagge oggetto delle presenti norme	pag.
art. 45	Individuazione spiagge assistite, spiagge in concessione, altre tratte di costa	pag.
art. 46	Spiagge assistite, servizi e utilizzazioni ammesse	pag.
art. 47	Spiagge in concessione, servizi e utilizzazioni ammesse	pag.
art. 48	Altre tratte di costa	pag.
art. 49	Tipologia manufatti ammessi per lo svolgimento dei servizi	pag.
art. 50	Modalità di affidamento della gestione dei servizi ammessi	pag.
art. 51	Obblighi aggiuntivi degli affidatari dei servizi sulle spiagge assistite	pag.
art. 52	Specchi acquei/campi boe	pag.
art. 53	Controlli e sanzioni, decadenza degli assegnatari	pag.

TITOLO IV - NORME FINALI

art. 54	Sanzioni	pag.
art. 55	Rinvii	pag.
art. 56	Modifiche al presente regolamento	pag.
art. 57	Norma finale	pag.
art. 58	Entrata in vigore	pag.

Allegati

1. Individuazione delle spiagge e delle tipologie di costa
2. Individuazione aree in concessione, tabella
3. Individuazione delle aree marine di protezione della balneazione e localizzazione possibili campi boe
4. Abaco delle soluzioni tipologico-edilizie ammissibili
5. Relazione illustrativa
6. NTA regolamento urbanistico modificato
7. Tabella relativa alle spese di istruttoria dovute
8. Elenco della documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza
9. Individuazione ambiti aree demaniali ove è ammesso commercio con carrelli elettrici

Titolo I- Disposizioni generali

art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il piano e le presenti norme disciplinano l'uso del demanio marittimo in attuazione del vigente regolamento urbanistico; regola lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia di demanio marittimo, secondo le vigenti norme in materia.
2. Finalità del piano e delle presenti norme è garantire un uso sostenibile e rinnovabile della risorsa a terra e a mare, favorendo lo sviluppo di attività economiche, impegnando i privati concessionari nella gestione della risorsa in una logica di sussidiarietà orizzontale.
3. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del piano e del presente regolamento si intende per:

a) concessione demaniale

a1) concessione di bene demaniale: affidamento in gestione per usi commerciali a soggetto privato di porzioni di aree demaniali terrestri o specchi acquei

a2) concessione su beni demaniali: affidamento in gestione di pubblici servizi su aree demaniali

b) modalità di affidamento

b1) procedura di evidenza pubblica: gara tra tutti i potenziali soggetti interessati a ottenere una porzione di beni demaniali per una proficua utilizzazione economica dei medesimi unitamente all'assunzione di oneri di manutenzione anche straordinaria del bene assegnato

b2) concessione di pubblici servizi previa intestazione comunale della concessione: gara tra tutti i potenziali soggetti interessati alla gestione di servizi con strutture e secondo modalità definite dall'Amministrazione Comunale

b3) affidamento a società partecipata "in house providing": affidamento diretto a società pubblica o a maggioranza pubblica di concessioni demaniali o concessioni di pubblici servizi per garantire un uso sostenibile e rinnovabile delle risorse a terra e a mare, per favorire lo sviluppo di attività economiche e l'occupazione

c) aree libere: aree del demanio marittimo non concessionate e pertanto destinate alla libera e gratuita fruizione;

c1) aree libere non concessionabili: quelle nelle quali è vietato il rilascio di qualsiasi concessione demaniale, salvo che non si tratti di realizzare opere atte a garantire e/o migliorare la libera e gratuita fruizione di spiagge e scogliere.

d) corridoio di lancio: specchio acqueo riservato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia delle unità da diporto nel rispetto delle modalità tecniche previste dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare ~~al transito delle imbarcazioni.~~

e) difficile rimozione: impianti, manufatti, edifici e opere costruite con strutture di fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno, per le quali le operazioni di rimozione comportino la sostanziale distruzione del manufatto.

f) facile rimozione: impianti, manufatti, edifici e opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, per le quali le operazioni di rimozione garantiscano il totale recupero delle strutture di fondazione, del solaio di calpestio, delle strutture in elevazione e della copertura, per la loro eventuale riutilizzazione.

g) fronte mare: lunghezza in linea d'aria del tratto di costa compreso fra gli estremi della superficie a terra presa a riferimento.

h) istanza preventiva: richiesta contenente gli elementi fondamentali del progetto corredata degli elaborati tecnici indicati nell'allegato 2.

i) pertinenze di proprietà privata (SP): manufatti - quali scivoli, scalette, piattaforme, moletti, tubazioni, passerelle, muri, piazzole, ecc. - e specchi acquei concessionati per essere utilizzati a servizio di una proprietà privata.

j) posa ombrelloni e sdraio per clienti (SC): utilizzo di area demaniale marittima per posa di ombrelloni ovvero di qualsiasi punto ombra, sedie e sdraio in via complementare rispetto all'attività principale di natura turistico ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto ad uso esclusivo dei clienti delle relative strutture.

k) punti d'ormeggio (PO): aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

l) punto azzurro (PA): struttura per la balneazione gestita in convenzione con l'Amministrazione comunale tesa a garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici ad uso pubblico per un minimo di 3 di cui 1 per i portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune per un minimo di 1 con dimensioni e attrezzature idonee ad essere fruito da parte dei portatori di handicap, e un massimo di 4,
- docce all'aperto per un minimo di 2 di cui almeno 1 con dimensioni e attrezzature idonee ad essere fruita da parte dei portatori di handicap,
- magazzino,
- servizi per la sicurezza della balneazione,

che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

m) servizi di spiaggia: servizi a disposizione degli utenti di una struttura che utilizza aree di demanio marittimo, aventi la caratteristica della potenziale rimovibilità giornaliera (sdraio, ombrelloni, giochi, attrezzature sportive, camminamenti, piattaforme galleggianti, ecc.).

n) soggiorno all'ombra: territorio del demanio marittimo in concessione destinato ai servizi di spiaggia.

o) solarium: area adibita all'esposizione al sole. Sul solarium è consentito il posizionamento stagionale di punti ombra.

p) stabilimento balneare (SB): struttura per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce, che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

q) stagione balneare: dal 1 maggio al 30 settembre, come indicato nella normativa vigente, salvo eccezioni per motivi climatici stabilite dalla Regione o dall'Ente Locale delegato.

r) struttura associativa (SA): struttura destinata all'attività di associazioni che praticano la pesca sportiva dilettantistica in mare o attività culturali, ricreative e sportive attinenti la vita di mare.

s) struttura per la pratica e/o l'insegnamento di sport acquatici (SS): struttura finalizzata alla pratica o all'insegnamento di sport (quali vela, windsurf, kitesurf); deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune, per un massimo di 2,
- docce per un massimo di 2,
- magazzino,

e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

t) struttura per noleggio attrezzature balneari (NA): struttura utilizzata per l'attività esclusiva di noleggio di attrezzature balneari, compresi i natanti; deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune per un massimo di 2,
- docce all'aperto di uso pubblico,
- magazzino,

e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

u) strutture professionali (PP): manufatti destinati a magazzini o depositi per i pescatori professionisti.

v) strutture per la somministrazione di alimenti e bevande (AB): strutture che esercitano l'attività di somministrazione così come definita dalla vigente normativa regionale in materia.

w) strutture per l'intrattenimento (SI): sale da ballo, discoteche, night-club e similari.

x) strutture stagionali: strutture di facile rimozione che possono essere collocate su suolo demaniale all'inizio della stagione balneare e che devono essere rimosse al termine della stessa; vi rientrano anche le **strutture per servizi di sicurezza della balneazione**, cioè quelle finalizzate a garantire la sorveglianza della balneazione e l'immediato intervento nei casi di necessità o pericolo, quali torrette di avvistamento e presidi per il pronto soccorso.

y) strutture turistico ricettive: quelle contemplate dalla vigente normativa regionale in materia.

z) superficie coperta: quella definita dal regolamento edilizio comunale.

az) territorio demaniale marittimo di libero transito: quella parte di demanio marittimo sulla quale è vietata qualsiasi installazione o attrezzatura, anche precaria, nonché qualsiasi attività o comportamento che impediscano il transito alle persone o creino impedimento all'espletamento del servizio di salvataggio.

bz) veicoli: quelli definiti dal vigente Codice della strada.

cz) volume: quello definito dal regolamento edilizio comunale con esclusione delle cabine.

2. Le definizioni di cui al presente articolo non prevalgono rispetto a quelle eventualmente contenute nella vigente strumentazione urbanistica comunale.

art. 3 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, l'ammontare dei diritti di istruttoria dovuti per i singoli procedimenti è specificato nell'allegato 1.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni istanza, pena la sua improcedibilità, è allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.
5. L'ammontare dei diritti di istruttoria, di cui all'allegato 6 è definito unitamente al presente piano attuativo; annualmente la Giunta potrà ridefinire l'ammontare, in relazione all'andamento dell'economia, ai costi reali e a quanto altro necessario secondo decisione motivata.

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE

CAPO I - Concessioni demaniali marittime

art. 4 - Rilascio di concessioni demaniali marittime

1. L'uso delle aree demaniali marittime è disciplinato dalla specifica normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali, i quali stabiliscono le aree che possono essere concesionate, specificandone la finalità e le eventuali condizioni, nonché gli interventi ammessi.
2. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo, o del mare territoriale, o pertinenze demaniali marittime, presenta apposita domanda, contenente tutta la documentazione elencata nell'allegato 2.

art. 5 - Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa

1. Il rilascio di concessioni aventi finalità turistico ricreativa avviene tramite procedura di evidenza pubblica, tesa ad individuare il concessionario che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale e si proponga di avvalersi di questa per un uso corrispondente ad un più rilevante interesse pubblico.
2. Sono altresì previste:
 - concessioni di servizi pubblici su aree demaniali terrestri o su specchi acquei

- affidamenti in house providing di realizzazione e gestione di attrezzature e servizi per la balneazione o la navigazione da diporto.

3. Alla scadenza della concessione demaniale marittima, o nei casi di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, qualora l'Amministrazione decida di non concedere più le aree, gli arenili che si renderanno liberi rimarranno all'uso pubblico con destinazione spiaggia libera. In tal caso, al concessionario uscente incombe l'obbligo di rimuovere a sua cura e spese le opere di facile rimozione e quelle di difficile rimozione quando questo sia espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Agenzia del Demanio.

art. 6 - Rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa

1. Le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa sono rinnovate in favore del concessionario uscente qualora lo stesso mantenga i requisiti necessari per il rilascio della concessione e non sia presentata domanda concorrente che da origine a procedimento di comparazione, inoltre il rinnovo della stessa deve essere compatibile con le norme di assetto del territorio stabilite dal vigente Regolamento Urbanistico.

A tal fine, il concessionario presenta apposita istanza allegando la documentazione specificata nell'allegato 2.

art. 7 - Assegnazione di concessioni aventi finalità turistico ricreativa

1. qualora si proceda tramite procedimento di evidenza pubblica all'affidamento delle concessioni, al fine della valutazione delle domande di concessione, nel bando di gara, tra i relativi parametri, dovranno esserne inseriti alcuni tesi a favorire una maggiore qualificazione dell'offerta turistica quali, a titolo esemplificativo, il prolungamento della stagione balneare, l'utilizzo di soluzioni architettoniche e tecnologiche a vantaggio della qualità ambientale, il più ampio miglioramento della fruibilità dell'area demaniale.

art. 8 - Immissione del concessionario nel possesso del bene

1. L'immissione del concessionario nel possesso del bene viene effettuata previa redazione di verbale di consegna che contiene una dettagliata descrizione della consistenza del bene e del suo stato di manutenzione. Analogo verbale è redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

art. 9 - Cauzione

1. L'importo della cauzione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione demaniale (tra i quali, a titolo di esempio, il pagamento del canone demaniale, la manutenzione ordinaria

e straordinaria del bene concesso etc.) di cui all'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, è fissato nella misura di due annualità di canone dovuto.

2. Per le concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali l'importo della cauzione versata è pari alla misura del canone dovuto per l'intera durata della concessione stessa, la garanzia prestata può essere progressivamente svincolata, al 31 dicembre di ogni anno, per un importo pari ai canoni già corrisposti. In ogni caso la cauzione residua non può essere inferiore a due annualità di canone dovuto.

3. La cauzione è rilasciata in favore dello Stato e del Comune con validità per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza della concessione demaniale cui si riferisce oppure fino alla comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

4. La cauzione è prestata in numerario, o con polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciate da istituti abilitati dalla normativa vigente in materia, senza beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile a prima richiesta dell'Ente e con rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Nel caso di polizze assicurative fideiussorie, il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile ai fini della validità della garanzia.

5. L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza del concessionario, può incamerare in tutto o in parte la cauzione prestata, oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui questo Ente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

art. 10 - Garanzie assicurative

1. Le opere di difficile rimozione e le pertinenze demaniali marittime, ad esclusione di piattaforme, moli, camminamenti e similari, sono assicurate, presso un istituto bancario o una compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata, contro i danni da scoppio, fulmine e incendio. La polizza assicurativa è vincolata a favore di questo Ente e dello Stato Italiano.

2. Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo è ripartito tra lo Stato ed il concessionario che ha realizzato l'opera, cui spettano tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti saranno gli anni mancanti al termine della concessione. Nel caso di pertinenze demaniali già incamerate, l'indennizzo va totalmente allo Stato.

3. Il concessionario ha facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro ed anche, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, per utilizzarle fino al termine della concessione. In tal caso l'intero ammontare dell'indennizzo va al concessionario.

4. Nei casi di semplice danneggiamento, l'indennizzo va al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

5. I titolari di concessioni demaniali aventi finalità turistica sono assicurati con idonea polizza di responsabilità civile nei confronti di terzi per i danni causati a persone e cose dall'esercizio della concessione.

6. La mancanza delle garanzie assicurative di cui al presente articolo integra le fattispecie di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

art. 11 - Pagamento del canone

1. La prima rata del canone, da versare prima del rilascio dell'atto di concessione demaniale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il pagamento del canone demaniale marittimo annuo avviene entro 15 giorni dal ricevimento del relativo ordine di introito e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia o nell'atto di concessione demaniale.

art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario provvede, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso ed a segnalare immediatamente all'Amministrazione concedente l'eventuale stato di pericolo del bene, nonché ad astenersi dall'utilizzo dello stesso in caso di segnalazione di pericolo, provvedendo alla delimitazione dell'area di che trattasi.

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante ed assicura la pulizia dell'area anche durante il periodo invernale ed il ~~al~~ mantenimento di un buono stato di decoro.

2. Il concessionario è inoltre tenuto ad osservare ogni altro obbligo espressamente previsto nell'atto di concessione.

art. 13 - Affidamento in gestione

1. Non è ammesso l'affidamento in gestione di tutta o parte dell'attività oggetto della concessione demaniale,

2. Può essere ammesso l'affidamento di gestioni particolari ovvero di attività collaterali e connesse a tal fine il concessionario, così come previsto dall'art. 45bis del Codice della Navigazione, presenta apposita istanza, corredata della documentazione elencata nell'allegato 2.

art. 14 - Subingresso e cointestazione

1. Per quanto previsto dall'articolo 46 del Codice della navigazione il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In casi eccezionali e per periodi limitati si potrà tuttavia fare richiesta di applicazione dei disposti dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione.

Capo II - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

art. 15 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

1. Qualsiasi modifica all'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione demaniale, tranne quanto previsto dal successivo articolo 18, deve essere preventivamente autorizzata.
2. Le domande contengono la documentazione elencata nell'allegato 2, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere eventuali integrazioni in base alla complessità delle opere da realizzare.
3. L'autorizzazione di cui al primo comma vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di altri titoli abilitativi in materia edilizia, ambientale e paesaggistica.
4. Le varianti in corso d'opera sono preventivamente autorizzate mediante specifico provvedimento amministrativo. Il concessionario a tal fine presenta idonea istanza corredata della documentazione specificata nell'allegato 2. Le varianti non essenziali, così come definite dalla vigente normativa regionale in materia, possono essere autorizzate contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

art. 16 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante concessione suppletiva

1. Qualora gli interventi proposti comportino:
 - a) un ampliamento dell'area in concessione demaniale;
 - b) la trasformazione sostanziale dell'oggetto della concessione demaniale;
 - c) una modifica sostanziale della destinazione d'uso e/o delle caratteristiche principali e/o delle cubature delle opere ed impianti esistenti ricadenti all'interno della concessione;
 - d) la realizzazione di nuove opere e/o l'installazione di manufatti, ancorché di facile rimozione, qualora la loro dimensione ovvero l'impatto delle strutture, anche se rimosse a fine stagione, è tale da determinare una modifica sostanziale dello stato originario della concessione e non siano riconducibili ad un uso temporaneo o contingente;
 - e) interventi di sostituzione edilizia, sopraelevazione e ampliamento, demolizioni e addizioni con aumento di unità immobiliari;
 - f) una modifica sostanziale della misura del canone demaniale dovuto;sono autorizzati, se ritenuti conformi agli strumenti urbanistici e normative vigenti, solo tramite una concessione sostitutiva esplicitante le nuove condizioni.

art. 17 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante provvedimento amministrativo

1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo precedente, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, le addizioni volumetriche, sono autorizzati tramite provvedimento amministrativo, se conformi agli strumenti urbanistici e normative vigenti. Sono altresì autorizzabili mediante provvedimento anche:

- b) modificazioni dell'area in concessione sul lato fronte mare conseguente a ripascimento o erosione, aventi carattere stagionale;
- c) installazione e/o modifica di strutture stagionali;
- d) modificazioni dell'area in concessione per l'annessione di aree intercluse.

art. 18 - Interventi minimi realizzabili mediante comunicazione del concessionario

1. Possono essere eseguiti previa comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria che non modificano l'aspetto estetico e la staticità dei manufatti ed in particolare:

- a) la riparazione e/o la sostituzione delle parti degradate di tettoie, tende, coperture, palificazioni infisse sulla spiaggia, frontalini e cornicioni, grondaie, pluviali, canne fumarie e, di ogni altra tubazione posta all'esterno dei manufatti;
- b) tinteggiatura;
- c) riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati esistenti che non comportino modifica dei materiali originali o aumento delle superfici impermeabili;
- d) riparazione, sostituzione, installazione di arredi e verde;
- e) riparazione e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche poste all'esterno dei manufatti;
- f) manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo dei campi da gioco, manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni degli spazi riservati alle attività sportive e ricreative, senza comportare modifiche del sedime e delle caratteristiche preesistenti;
- g) manutenzione e/o parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari nel rispetto delle originali forme, caratteristiche, dimensioni, colorazioni e punto di installazione;
- h) installazione di camminamenti di facile rimozione per il raggiungimento della battigia e di scalette per l'accesso sicuro al mare aventi carattere stagionale;
- i) installazione di strutture gonfiabili, giochi e realizzazione di campi da gioco aventi carattere stagionale all'interno delle aree in concessione e negli specchi acquei ad esse prospicienti;
- j) opere di livellamento e pulizia dell'arenile in concessione;
- k) installazione delle recinzioni stagionali delle aree in concessione a stabilimenti balneari, punti azzurri, strutture per noleggio attrezzature balneari, strutture per la somministrazione di alimenti e bevande e strutture per l'intrattenimento, con le caratteristiche specificate nel Regolamento Urbanistico.

2. La comunicazione di cui al comma precedente vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente.

art. 19 - Autorizzazioni in sanatoria

1. Nei casi di opere ed interventi eseguiti in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, o in difformità alla suddetta autorizzazione, il concessionario può richiedere il rilascio di una autorizzazione in sanatoria qualora:

- a) l'intervento realizzato sia conforme agli strumenti urbanistici, nonché al Regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento di presentazione dell'istanza;
- b) l'intervento sia stato realizzato su un'area demaniale regolarmente concessionata, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento di presentazione dell'istanza.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento degli indennizzi dovuti, il cui ammontare è determinato in base alla vigente normativa in materia di innovazioni abusive in area demaniale.

3. La domanda per richiedere l'autorizzazione in sanatoria contiene la documentazione elencata all'allegato 2.

4. In ogni caso non può essere rilasciata autorizzazione in sanatoria nei casi in cui:

- a) l'intervento realizzato comporti una modifica allo scopo della concessione demaniale;
- b) l'intervento comporti la trasformazione di strutture a carattere stagionale in strutture a carattere fisso;

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente.

art. 20 - Decadenza della concessione demaniale

1. L'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, oltre ai casi già previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, qualora lo stesso si sia reso responsabile di innovazioni e/o occupazioni abusive di area demaniale, non sanabili secondo quanto previsto dal precedente articolo.

2. Nei casi in cui le innovazioni e/o occupazioni abusive di cui al comma precedente siano reiterate, la decadenza è disposta in maniera automatica dal dirigente competente.

art. 21 - Esecuzione di lavori edili

1. Al fine di consentire l'esecuzione di lavori edili, è autorizzata la temporanea occupazione di aree demaniali purché:

- a) non sia compromessa la fruizione, anche al fine della balneazione, delle aree libere limitrofe;
- b) l'area occupata sia solo quella strettamente necessaria;
- c) sia corrisposto il relativo canone demaniale;
- d) il cantiere sia opportunamente delimitato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in maniera tale da schermare la vista dello stesso dalle aree libere limitrofe.

2. Nelle aree demaniali marittime non è consentito eseguire lavori edili, ancorché si tratti di opere di manutenzione ordinaria, nel periodo compreso tra l'ultimo sabato di maggio e la seconda domenica di

settembre, salvo gli interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.

3. Nel periodo in cui è vietata l'esecuzione di lavori edili, l'ingombro del cantiere è ridotto al minimo necessario per l'eventuale stoccaggio di mezzi, attrezzature o materiali.

4. Il concessionario comunica la data di inizio e di fine dei lavori.

5. Ai lavori relativi alle opere pubbliche o di pubblico interesse non si applicano le limitazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Inoltre si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'ordinanza 15/2010 del 30.03.2010 della capitaneria di Porto.

Capo III - Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime

art. 22 - Manifestazioni temporanee su aree libere

1. Sono autorizzate l'occupazione e l'uso di aree libere, ancorché non concessionabili, per manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, manifestazioni sportive o culturali, iniziative di intrattenimento o ricreative, mercatini, etc. che prevedano o meno l'installazione di strutture di facile rimozione, previa autorizzazione della capitaneria di porto per quanto di competenza.

2. Al medesimo richiedente sono autorizzate una o più iniziative purché la durata massima complessiva delle stesse non superi i 30 giorni nell'arco dell'anno solare, comprensiva dei tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. Uno specifico ambito demaniale non può essere occupato dalle manifestazioni di cui al primo comma per un periodo complessivo superiore ai 75 giorni nell'arco dell'anno solare.

4. Durante la stagione balneare, se le manifestazioni si svolgono su arenili e/o scogliere, la durata massima delle stesse non può essere superiore ai tre giorni.

6. Alle manifestazioni che hanno il patrocinio di questo Ente ed ai mercatini, non si applicano le limitazioni temporali di cui ai commi 2, 4 e ~~5~~. In ogni caso la durata di ogni singolo evento non potrà essere superiore ai 30 giorni.

7. Al fine di preservare e salvaguardare l'ecosistema marino, in tutte le aree del Demanio Marittimo, non sono autorizzate quelle manifestazioni o eventi sportivi che:

a) comportino movimentazione di sabbia;

b) presentino un potenziale rischio di inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo.

8. Non è consentito lo svolgimento di mercatini ed altre attività lucrative su arenili e/o scogliere.

art. 23 - Servizi fotografici e riprese cinematografiche

1. Sono autorizzate l'occupazione e l'uso di aree libere, ancorché non concessionabili, per realizzare servizi fotografici e riprese cinematografiche, che prevedano o meno l'installazione di strutture di facile rimozione, della durata massima di 30 giorni nell'arco dell'anno solare per ogni singola richiesta.
2. Durante i mesi di Luglio e Agosto, l'utilizzo esclusivo di un tratto di area demaniale è autorizzato a condizione che:
 - a) non siano interessati i giorni festivi e prefestivi;
 - b) non siano rilasciate più di due autorizzazioni in contemporanea all'interno di ciascun ambito individuato dagli strumenti urbanistici;
 - c) l'occupazione non si protragga per più di cinque giorni se l'area richiesta supera i 500 metri quadrati.
3. Non è autorizzabile l'uso di aree demaniali per realizzare servizi fotografici e/o riprese cinematografiche qualora gli stessi:
 - a) pubblicizzino armi e/o istighino alla violenza;
 - b) pubblicizzino il gioco d'azzardo, il fumo, i superalcolici;
 - c) abbiano contenuti pornografici;
 - d) contengano messaggi razzisti e/o discriminatori.

art. 24 - Autorizzazioni temporanee

1. Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo o del mare territoriale per le finalità di cui agli articoli 22 e 23, presenta apposita domanda, contenente la documentazione elencata nell'allegato 2.
2. È dovuta la corresponsione del canone demaniale qualora sia prevista l'installazione di strutture di facile rimozione oppure l'uso esclusivo di un tratto di area demaniale.
3. È prestata una cauzione commisurata al costo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e ed alla pulizia dell'arenile stimato in 3,00 euro a metro quadrato e comunque non inferiore a 2.000 euro, Qualora sia prevista l'installazione di strutture di facile rimozione per più di cinque giorni, e l'area occupata sia superiore ai 500 metri quadrati.

7

art. 25 - Matrimoni

1. Sono autorizzate, dal 1 settembre al 30 giugno, l'occupazione e l'uso di aree libere, ancorché non concessionabili, per la esclusiva celebrazione di matrimoni.
L'occupazione è autorizzabile per un solo giorno e per un massimo di 200 metri quadrati.
2. Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo per tale finalità presenta apposita domanda, contenente la documentazione elencata nell'allegato 2.
3. È dovuta la corresponsione del canone demaniale nel caso di richiesta di uso esclusivo dell'area demaniale o di apposizione di arredi.

art. 26 - Regate

1. Le regate non sono soggette ad autorizzazione nel caso in cui:

- a) non siano occupati arenili liberi per la sosta, il deposito, la partenza, la messa a punto delle imbarcazioni;
- b) i natanti raggiungano il campo di regata, esterno rispetto alle acque balneabili, attraverso corridoi di lancio esistenti.

art. 27 - Apposizione di arredi lungo la passeggiata

1. Lungo le passeggiate pubbliche a mare, per i soggetti privi di concessioni demaniali marittime, è autorizzato il posizionamento temporaneo di arredi, quali tavoli, sedie e ombrelloni, a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di piccoli artigiani alimentari che effettuano somministrazione, a condizione che:

- a) non siano occupati arenili e scogliere;
- b) le aree occupate non siano recintate in alcun modo e siano sempre accessibili;
- c) non sia compromessa la fruibilità degli spazi pubblici sulle quali si affacciano. In particolare, lungo le passeggiate pubbliche, è garantito un passaggio di almeno 1,5 metri;
- d) gli arredi siano posizionati e rimossi giornalmente nei limiti orari dell'attività commerciale;
- e) sia corrisposto il relativo canone demaniale marittimo.

2. La domanda è presentata al competente ufficio comunale e contiene la documentazione elencata nell'allegato 2.

art. 28 - Accesso al demanio marittimo con mezzi meccanici

1. Nelle aree demaniali marittime è vietato il transito, in assenza di una specifica autorizzazione, di automezzi e mezzi d'opera ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche amministrazioni.

2. Chiunque intenda attraversare aree del demanio marittimo con mezzi meccanici e veicoli presenta apposita istanza allegando la documentazione elencata nell'allegato 2.

3. L'autorizzazione al transito può essere rilasciata qualora il passaggio dei mezzi sia compatibile con le attività di balneazione, nel caso di:

- a) lavori edili;
- b) interventi di ripascimento degli arenili e rifioritura delle scogliere;
- c) operazioni di varo ed alaggio natanti;
- d) pulizia delle spiagge;
- e) trasporto di attrezzature funzionali ad attività svolte all'interno di concessioni demaniali o su aree di cui è stata autorizzata la temporanea occupazione.

4. Al fine di tutelare la balneazione, la libera fruizione delle spiagge e la sicurezza, è facoltà dell'Amministrazione stabilire limitazioni all'orario di accesso ed ai percorsi.

5. È comunque vietata la sosta di veicoli e mezzi in aree demaniali marittime, fatta eccezione per le aree concessionate con finalità di parcheggio.

6. Inoltre si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'ordinanza 15/2010 del 30.03.2010 della capitaneria di Porto.

art. 29 - Prelievo di acqua di mare

1. Chiunque intenda prelevare acqua di mare per gli usi previsti dal Regolamento Urbanistico presenta apposita istanza contenente la documentazione elencata nell'allegato 7.

2. Nel caso sia previsto ed autorizzabile l'utilizzo di tubazioni fisse, è rilasciata la relativa concessione demaniale.

3. Qualora invece sia autorizzabile solo l'utilizzo di tubazioni mobili, è rilasciato il relativo provvedimento di autorizzazione al prelievo, nel quale sono specificati il posizionamento delle tubazioni mobili e gli orari in cui è consentito l'emungimento dell'acqua. La durata della validità dell'autorizzazione al prelievo coincide con la durata della validità dell'autorizzazione allo scarico.

Capo IV - Disciplina relativa all'uso delle spiagge e alle attività balneari

art. 30- Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre, così come stabilito dalla vigente normativa salvo se diversamente disposto dalla Regione Toscana.

art. 31- Ambiti di competenza della Capitaneria di Porto di Portoferraio

1. La disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla regolamentazione dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione, all'esercizio della pesca e alla disciplina delle attività nautiche negli specchi acquei, alla sicurezza della navigazione, lungo il litorale del circondario marittimo di Portoferraio sono dettate dalle ordinanze in materia emesse dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio.

art. 32 - Attività delle strutture balneari

1. L'attività delle strutture balneari inizia entro il 15 giugno e termina non prima del 15 settembre, salvo non sia diversamente disposto dalla Regione Toscana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;

b) i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e patini, così come stabilito dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio con propria ordinanza, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di

balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e patini di salvataggio;

c) le strutture balneari che intendono operare prima del 15 giugno o dopo il 15 settembre, devono garantire il servizio di salvataggio solo nei giorni festivi e prefestivi, anche se infrasettimanali.

art. 33 - Attività balneare negli arenili liberi

1. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".

art. 34 - Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio e nei corridoi di lancio opportunamente segnalati;

2. Sono di competenza regionale, tra l'altro, l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione e la classificazione delle stesse, nonché l'informazione al pubblico.

3. Sono di competenza comunale la delimitazione e la segnalazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale e la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

4. Rimangono comunque in vigore le disposizioni dell'ordinanza 147/2005 del 27.10.2005 della Capitaneria di porto di Portoferraio.

art. 35 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nei complessi dunali è vietato durante tutto l'anno:

a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione;

b) lasciare, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nelle aree libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

c) lasciare sugli arenili liberi natanti ed unità nautiche di qualsiasi genere;

d) campeggiare;

e) esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...) senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

f) accendere fuochi, ancorché confinati in bracieri e similari, sulle spiagge anche dopo il tramonto;

- g)** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- h)** effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di manifestini ovvero altro materiale, e di quella fonica anche attraverso l'uso di imbarcazioni; è consentita la pubblicità visiva mediante cartelloni pubblicitari esposti su natanti od imbarcazioni, sempre che gli stessi rispettino le prescrizioni di legge o regolamentari in materia di disciplina della navigazione;
- i)** gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi contenitori, nonché incendiarli;
- j)** danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente vegetazioni dunali e retrodunali;
- k)** attraversare aree dunali e retrodunali se non attraverso opportuni corridoi di attraversamento.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, durante la stagione balneare è altresì vietato:

- a)** alare e varare, al di fuori degli scivoli di alaggio e dei corridoi di lancio appositamente disposti, unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, da mezzi espressamente autorizzati e da quelli di soccorso.
- b)** praticare qualsiasi gioco (es: il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquee frequentati dai bagnanti. I giochi di cui sopra possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate all'interno degli stabilimenti balneari;
- c)** tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, e comunque non superiore a quanto previsto dal Regolamento comunale di classificazione acustica; detto divieto si estende anche alle discoteche ed ad altri locali aperti al pubblico esistenti sul demanio marittimo;
- d)** distendere o tinteggiare reti;
- e)** esercitare qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, nelle acque balneabili, nella fascia di mare riservata alla balneazione, tra le ore 8.30 e le 19.30, ovvero in presenza di bagnanti;
- f)** esercitare la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge in presenza di bagnanti fino alla distanza di 500 metri dalla riva;
- g)** attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica.

art. 36 – Attività di noleggio di attrezzature balneari

1. L'attività di noleggio di attrezzature balneari è liberamente esercitabile sul territorio comunale, previa comunicazione, a condizione che:

- a)** per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente concessionata, l'attività può essere esercitata da area privata;
- b)** le attrezzature siano consegnate al cliente solo al momento della richiesta e non preventivamente posizionate sugli arenili liberi;

c) l'attrezzatura sia immediatamente rimossa da parte dell'utente (o in caso di sua negligenza da parte del noleggiatore) al momento dell'abbandono della spiaggia in qualsiasi momento dell'orario di balneazione, al fine di evitare utilizzazioni improprie degli arenili liberi.

art. 37 - Accessibilità degli animali sulle spiagge.

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 38, durante la stagione balneare non è consentito far accedere e far permanere qualsiasi animale sulle spiagge libere, ancorché dotati di museruola e guinzaglio (o simili). Parimenti, durante la stagione balneare non è consentito far accedere gli animali nelle acque balneabili.

art. 38 - Accessibilità dei cani sulle spiagge.

1. È consentito l'accesso alle spiagge libere ai cani, purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore. In tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio, avendo cura che i cani non sporchino e non creino danno alcuno. Nel caso in cui una Forza dell'Ordine lo disponga, è obbligatorio anche l'uso della museruola.

Il responsabile del cane deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni ed è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, non è consentito condurre il cane in acqua.

3. È facoltà dell'Amministrazione individuare una o più aree, denominate "Bau Beach", destinate alla libera fruizione da parte dei cani, secondo le modalità individuate nella relativa cartellonistica e/o regolamento. Nello specchio acqueo antistante, è consentito di condurre i cani per fare il bagno.

art. 39 – Regole relative agli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00. sono fatte salve le attività di ristorazione eventualmente annesse.

2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Capitaneria di Porto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ogni giorno;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, il titolo V del presente regolamento "Disciplina relativa all'uso delle spiagge e delle attività balneari", copia delle Ordinanze in materia di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di Porto nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.

3. Il concessionario cura la perfetta manutenzione delle aree in concessione e provvede alla pulizia dell'arenile fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

4. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia e di mezzi di salvamento;

5. I concessionari garantiscono l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio, dandone pubblicità con idonea cartellonistica e

individuando con segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, i servizi igienici per i diversamente abili di cui alla Legge n. 104/92 e s.m.i.

6. Non è consentita l'occupazione delle cabine, eventualmente esistenti, per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

art. 40 – Accessibilità

1. I concessionari assicurano il passaggio a titolo gratuito a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera. Tutte spiagge in concessione d'uso esclusivo sono dotate di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari possono altresì posizionare altri percorsi e piazzole per disabili anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe a quelle in concessione previa semplice comunicazione.

3. I titolari di attività turistiche confinanti con aree demaniali marittime possono predisporre percorsi idonei al transito di persone diversamente abili per consentire il raggiungimento della battigia presentando apposita comunicazione.

4. I percorsi di cui ai commi precedenti sono a carattere stagionale e sono rimossi, a cura e spese del soggetto installatore, al termine della stagione balneare.

art. 41 - Sistemazione invernale degli arenili

1. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile e delle fasce individuate ai sensi degli articoli 46 e 47, durante il periodo di chiusura invernale delle strutture balneari, sia in elevato che a terra, sono mantenute in stato di decoro, nel rispetto delle norme di sicurezza e nella garanzia della massima accessibilità e fruibilità dell'arenile.

2. Non è consentito il deposito a cielo libero di attrezzatura.

3. Al concessionario incombe l'onere di provvedere alla pulizia dell'arenile anche durante il periodo invernale.

Capo V - Disciplina del commercio su aree demaniali

art. 42 – Disciplina del commercio ambulante su aree demaniali

1. Per commercio ambulante su aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio svolta in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio ambulante nelle aree demaniali marittime è disciplinato dal Codice del Commercio regionale e dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ed è soggetto ad autorizzazione demaniale che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree, nonché dall'ordinanza 15/2010 del 30.03.2010 della Capitaneria di Porto.

art. 43 - Commercio su aree demaniali con l'ausilio di carrelli elettrici

1. L'esercizio del commercio su aree demaniali in forma itinerante è consentito senza ricorso a carrelli motorizzati.
2. L'esercizio è autorizzato solo nelle spiagge non concesse in uso esclusivo.

TITOLO III– NORME PER L'USO DELLE SPIAGGE, PER LE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI SERVIZI AI BAGNANTI E PER LA SICUREZZA - PIANO SPIAGGE

art. 44 – Individuazione spiagge oggetto delle presenti norme

1. Ferme restando le norme di cui ai titoli I e II, il piano si applica alle spiagge di seguito individuate: Spiaggia di Bagnaia, Spiaggia della Concia, Spiaggia dell'Ottone, Spiaggia di magazzini, Spiaggia di Schiopparello – La Chiusa, Spiaggia di Schiopparello – Le Prade, Spiaggia di S.Giovanni – Le Grotte, Spiaggia S.Giovanni – Salina, Spiaggia delle terme di S.Giovanni – foce Madonnina, Spiaggia del Grigolo, Spiaggia delle Viste, Spiaggia delle Ghiaie, Spiaggia di cala dei Frati, Spiaggia della Padulella, Spiaggia di Capobianco:, Spiaggia di Sottobomba, Spiaggia dei Prunini, Spiaggia dell'Acquaviva – Puntale, Spiaggia dell'Acquaviva, Spiaggia di Sansone, Spiaggia dell'Enfola nord, Spiaggia dell'Enfola sud, Spiaggia di Viticcio Nord, Spiaggia di Viticcio centro, Spiaggia di Viticcio sud, Spiaggia del Forno, Spiaggia di Scaglieri, Spiaggia della Biodola, Spiaggia di Lamaia;
2. Le altre tratte di costa, in genere alta e/o con piccole insenature, di scarsa o nulla accessibilità da terra se non da proprietà privata, sono assoggettate ai disposti di cui ai titoli I e II, oltre che ai disposti del successivo articolo 56. Fermo restando che in queste tratte non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali per qualsivoglia finalità, onò fatte salve quelle vigenti fino a scadenza.

art. 45 – Individuazione spiagge assistite, spiagge in concessione, altre tratte di costa

1. le spiagge sono classificate come segue:
 - 1.1 Sono classificate spiagge assistite:, Spiaggia dell'Ottone, Spiaggia di Magazzini, Spiaggia di Schiopparello – La Chiusa, Spiaggia di Schiopparello – Le Prade,– Le Grotte, Spiaggia delle terme di

S.Giovanni – foce Madonnina, Spiaggia del Grigolo, Spiaggia delle Viste, parte centrale ed orientale della Spiaggia delle Ghiaie, Spiaggia della Padulella, Spiaggia di Capobianco, Spiaggia di Sottobomba, Spiaggia dei Prunini, Spiaggia dell'Acquaviva – Puntale, Spiaggia dell'Acquaviva, Spiaggia di Sansone, Spiaggia di Viticcio centro, Spiaggia del Forno, Spiaggia della Biodola,

1.2 Sono classificate spiagge in concessione: Spiaggia della Biodola, Spiaggia di Scaglieri, parte occidentale della spiaggia delle Ghiaie, spiaggia di Bagnaia.

1.3 Altre tratte di costa: Spiaggia della Concia, Spiaggia di S.Giovanni, Spiaggia S.Giovanni – Salina, Spiaggia di cala dei Frati, , Spiaggia dell'Enfola nord, Spiaggia dell'Enfola sud, Spiaggia di Viticcio Nord, Spiaggia di Viticcio sud, Spiaggia di Lamaia;

comma 4 come segue:

art. 46 – spiagge assistite, servizi ed utilizzazioni ammesse

1. E' ammesso il rilascio di concessioni demaniali in favore Società partecipata al 100% Cosimo de' Medici srl per arenili di uso esclusivo; l'Amministrazione Comunale, tuttavia potrà affidare a privati, tramite procedimento di evidenza pubblica, la concessione demaniale per la gestione del servizio come previsto ai commi seguenti. L'area affidata in concessione non potrà essere superiore a 260 mq per tutte le concessioni rilasciate e potrà ospitare punti d'ombra oltre i manufatti destinati allo stoccaggio materiali e a servizio igienico/spogliatoio se ammesso;

2. Fatte salve installazioni o manufatti esistenti legittimi che potranno essere fatti oggetto di interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale con ampliamenti non superiori al 10% della superficie coperta esistente, è ammessa solo la delimitazione dell'area in concessione con pali in legno alti mt. 1,00, uniti da cordame di tipo marino; l'installazione di punti d'ombra comunque denominati e individuati, sedie, sdraio o lettini identificati da stesso colore e nominativo della struttura fermo restando che se ne potrà detenere, per scorta, ulteriori 5 pezzi per tipologia (lettini, sedie, ombrelloni o punti d'ombra); la realizzazione come da comma successivo e abaco di cui all'allegato 1, di piccole cabine per ricovero materiali ed attrezzi e per servizi igienici/spogliatoio qualora ammessi.

3. Le piccole strutture di facile rimozione e su palafitta di cui al comma precedente e all'allegato normativo 1, devono avere al massimo le seguenti dimensioni e destinazioni d'uso:

3.1 Strutture per servizi igienici: piattaforma a palafitta 4x4, dimensione massima del manufatto mt.3x3;

3.2 Strutture per docce: piattaforma a palafitta 4x 4, dimensione massima del manufatto mt. 2x3;

3.3 Struttura di servizio per stoccaggio e spogliatoio per il gestore: dimensione massima palafitta 4x4,e manufatto mt. 3x3,

3.4 Lo stoccaggio stagionale per non oltre 120 giorni di canoe (max 6 in struttura multipiano) o pattini (max 3)

3.5 Torretta per assistente ai bagnanti alta almeno 3 mt. dal piano di campagna

4. Le concessioni di cui al presente articolo sono ammesse nelle seguenti località, l'elenco ed il numero individuato non implica l'automatica individuazione e attuazione che dovrà essere valutata anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e dimensionali delle spiagge.

4.1 Biodola: 4 concessioni

4.2 Viticcio: 1 concessione

- 4.3 **Enfola: 1 concessione**
- 4.4 **Sansone: 1 concessione**
- 4.5 **Prunini: 1 concessione**
- 4.6 **Sottobomba: 1 concessione**
- 4.7 **Capobianco: 1 concessione**
- 4.8 **Padulella: 1 concessione**
- 4.9 **Ghiaie. 2 concessioni**
- 4.10 **Schiopparello: 1 concessione**
- 4.11 **Forno: 1 Concessione**

L'individuazione esatta delle aree in concessione sarà determinata in sede di gara per l'affidamento delle medesime.

art. 47 – spiagge in concessione, servizi ed utilizzazioni ammesse

1. Il rilascio delle concessioni demaniali d'uso esclusivo è consentito per stabilimenti balneari ad uso pubblico, ovvero ad uso esclusivo per i servizi di spiaggia.
2. La dimensione delle concessioni sarà rapportata alla ricettività delle strutture, valutata in relazione alle caratteristiche morfologiche e dimensionali delle spiagge.
3. Gli affidatari della concessione demaniale e della gestione dei servizi dovranno garantire la pulizia della spiaggia, per la parte concessa e per le parti esterne fino alla battigia e fino al 50% della distanza con la concessione precedente o successiva, la raccolta dei rifiuti e il recapito dei medesimi nei punti di raccolta individuati d'intesa con ESA.

art. 48 – altre tratte di costa

1. Trattasi delle tratte di costa individuate alla tavola x con specifico segni grafici e definite all'articolo 45.1.3;
2. Tratte di costa alta in genere inaccessibile da terra
 - 2.1 Nelle tratte individuate con specifico segno grafico nella tavola, date le particolari caratteristiche delle falesie, la proprietà in prevalenza privata delle aree, la critica stabilità in specie delle falesie, non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali e quelle in essere non saranno rinnovate alla scadenza. In ragione della proprietà privata sarà cura e responsabilità dei proprietari assicurare la stabilità dei versanti.
 - 2.2 I proprietari di aree prospicienti il mare sono obbligati a far data dalla approvazione del presente piano a fornire all'amministrazione comunale esatto rilievo dei luoghi, individuazione della dividente demaniale, esatta descrizione dello stato di stabilità della costa o pe rinverso delle criticità. In caso di stato di criticità di stabilità elevata o molto elevata i proprietari dovranno anche apporre idonea segnaletica che avvisi del pericolo, eventuali fruitori dal mare delle spiagge o della costa comunque caratterizzata.
3. Tratte di costa alta in genere bassa ed accessibile da terra

3.1 Nelle tratte individuate con specifico segno grafico nella tavola x, caratterizzate da fenomeni erosivi o impianti artificiali storicizzati, in caso di proprietà privata delle aree è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali e quelle in essere non saranno rinnovate alla scadenza. In ragione della proprietà privata sarà cura e responsabilità dei proprietari assicurare la stabilità dei versanti.

3.2 I proprietari di aree prospicienti il mare sono obbligati a far data dalla approvazione del presente piano a fornire all'amministrazione comunale esatto rilievo dei luoghi,

4. In queste tratte di costa non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali di uso esclusivo, fatte salve installazioni o manufatti esistenti legittimi che potranno essere anche fatti oggetto di interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale con ampliamenti non superiori al 10% della superficie coperta esistente. Tuttavia è' ammessa:

4.1 l'individuazione e concessione di un'area per una dimensione massima mt. 4x4 per l'installazione stagionale di uno stoccaggio per ombrelloni e, sedie, sdraio e lettini da affittare

4.2 Lo stoccaggio stagionale di piccole imbarcazioni a remi o a vela di qualsiasi tipo fermo restando che oltre la scadenza della stagione balneare le stesse saranno rimosse ed incamerate nella proprietà comunale

art. 49 – tipologia dei manufatti ammessi per lo svolgimento dei servizi

1. I manufatti ammessi ai sensi dei precedenti articoli 46 e 47, in relazione alla dimensione della spiaggia, devono avere le seguenti caratteristiche architettonico-decorative:

- a.** costruzione in legno
- b.** piano di calpestio ad almeno 50 cm. fuori terra su palafitta
- c.** altezza massima in gronda dal piano di calpestio mt. 2,40
- d.** copertura in legno a due pioventi in lastre impermeabilizzate con manto tipo tegola canadese
- e.** montaggio e facile smontaggio a secco

2. I manufatti ammessi dovranno essere colorati a righe verticali bianche alternate a colori rosso, giallo oro o blu; ed avere le dimensioni massime di cui all'allegato normativo 1

3. I manufatti hanno carattere temporaneo e devono essere di facile rimozione, in quanto debbono essere rimossi utilizzando normali modalità offerte dalla tecnica del montaggio a secco, con conseguente riduzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

art. 50 – Modalità di affidamento della gestione dei servizi ammessi

1. “La concessione demaniale per le spiagge assistite, in linea preferenziale può essere affidata alla Società partecipata al 100% Cosimo de Medici srl .

2. L'Amministrazione comunale, tuttavia, in relazione alle specifiche situazioni locali, potrà affidare a privati che già gestiscono punti blu (di cui alle concessioni rilasciate nell'anno 2006 e successivamente più volte prorogate) le stesse fino al 2020, a condizione che questi realizzino quanto determinato all'articolo 46. Qualora i concessionari del punto blu rinuncino, si procederà ai sensi del comma 1 o tramite procedimento di evidenza pubblica ai sensi del Codice della

Navigazione con la quale misurare offerte concorrenti, individuandone la più vantaggiosa previa comparazione qualora la società partecipata non ritenesse possibile l'assunzione della concessione. I titolari dei c.d. Punti Blu che non aderiscono a quanto previsto dall'art. 46 sono comunque titolari della concessione fino al 31/12/2020.

3. L'affidamento della concessione e gestione dei servizi potrà avere una durata massima di anni 10 e non sarà consentito, fatte salve cause di forza maggiore dimostrate, né il subentro, né la cessione di rami d'azienda, ovvero il partecipante affidatario dovrà gestire direttamente l'attività e sarà responsabile della concessione che potrà essere revocata qualora si contravvenga alle disposizioni del presente comma;
4. L'Amministrazione Comunale qualora proceda ad affidare direttamente la gestione alla propria partecipata, potrà consentire anche l'individuazione di soluzioni gestionali diverse, come la cessione di quote non superiori al 49% del capitale della medesima partecipata per associare capitali e competenze private all'impresa, ma solo ricorrendo a procedure di evidenza pubblica;
5. Il maggiore dimensionamento dell'area demaniale concessa sarà comunque ammissibile solo qualora ricorrano le condizioni geomorfologiche essenziali per garantire un equilibrio tra aree di uso esclusivo ed aree di libero utilizzo.

art. 51 – Obblighi aggiuntivi degli affidatari dei servizi nelle spiagge assistite

1. Gli affidatari della concessione demaniale e della gestione dei servizi dovranno garantire:

- 1.1 la pulizia della spiaggia, per la parte concessa e per le parti esterne fino alla battigia e fino al 50% della distanza con la concessione precedente o successiva, la raccolta dei rifiuti e il recapito dei medesimi nei punti di raccolta individuati d'intesa con ESA;
- 1.2 il servizio di segnalazione dei pericoli a terra (falesie instabili) e a mare (secche, fondali instabili, etc.) tramite idonea cartellonistica;
- 1.3 il servizio di assistenza e sicurezza (bagnino);
- 1.4 il servizio di primo soccorso;
- 1.5 individuazione esatta con idoneo picchettaggio anche raccordato con cordame dell'area in concessione;

art. 52 – specchi acquei/campi boe

1. Le presenti norme in attuazione dell'articolo 63. Commi 10 e 11 del vigente regolamento urbanistico che recita: " negli specchi acquei marini, con esclusione della riserva biologica dello Scoglietto, per la quale è prevista una specifica installazione di boe per ormeggio in prossimità dello Scoglietto stesso e di altre aree eventualmente individuate come zone A a seguito dell'istituzione del sistema delle aree marine protette complementari al PNAT, è ammessa la realizzazione di campi boe - punti di ormeggio nelle seguenti località: Enfola Nord, Viticcio, Forno, Scaglieri, Biodola, Bagnaia, Magazzini". Negli specchi di mare di cui al presente comma, fatte salve le concessioni esistenti, è ammessa solo la installazione di boe che, per tipologia di ancoraggio al fondale marino, garantiscano l'assenza di ogni possibile danneggiamento alle praterie di posidonia. Tali installazioni sono escluse negli specchi acquei di Magazzini, ove potranno essere realizzati punti di ormeggio anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche di

tipo tradizionale. Nel sito di Magazzini potranno infine essere realizzati interventi finalizzati a garantire la sicurezza della struttura esistente, sempre che non si creino interferenze con la stabilità della linea di costa.

2. Per perseguire la finalità di cui sopra saranno dunque emanati uno o più bandi per dare corso a procedimenti di evidenza pubblica tramite i quali affidare a soggetti privati o comunque diversi dalla Amministrazione Comunale, la realizzazione e gestione degli impianti in ragione di un piano di investimenti.

3. Sono esclusi dalle procedure di cui sopra I campi boe esistenti estivi che sono conservati nella dimensione e caratteristiche esistenti ma senza possibilità di ulteriore estensione.

4. Nel solo Molo di Magazzini sono ammesse opere per garantire il corretto ormeggio delle imbarcazioni e l'accesso alle stesse, anche con riconfigurazione del fronte interno del molo foraneo senza ampliamento verso il mare aperto dello stesso, con realizzazione di una struttura di protezione e chiusura di sottoflutto atta ad impedire l'intasamento dello specchio acqueo con posidonie spiaggiate, sempre che non si creino interferenze con la stabilità della linea di costa. In questo contesto sono fatte salve le concessioni demaniali esistenti fino a loro scadenza. Successivamente sarà affidata una unica concessione di gestione, che dovrà ricomprendere impegno alla realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria manutenzione e agli adeguamenti tecnico funzionali necessari per mantenerne l'agibilità e garantire la necessaria protezione delle imbarcazioni all'ormeggio.

5. I campi boe dovranno comunque essere oggetto di autorizzazione della Capitaneria di Porto in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione in riferimento alle ordinanze 23/2011 e 2472007.

art. 53 – Controlli e Sanzioni, decadenza dagli affidamenti

1. Qualora l'Amministrazione Comunale direttamente oppure per segnalazione delle forze di polizia comunque denominate rilevasse entro la medesima stagione 2 infrazioni alle seguenti disposizioni si inverte automaticamente la decadenza della concessione fermo restando che alla prima infrazione sarà abbinata pure una sanzione pecuniaria di euro 570, alla seconda stessa sanzione pecuniaria oltre la decadenza dalla concessione e dalla gestione del servizio.

2. Sono individuate quali infrazioni:

2.1 eccedenza di occupazione di aree demaniali rispetto a quelle concesse,

2.2 effettuazione del servizio di installazione ombrelloni o altro punto ombra indipendentemente dall'affitto all'utente;

2.3 installazione di presidi fissi per montaggio ombrelloni o punti d'ombra;

2.4 permanenza delle installazioni di cui sopra oltre il tramonto;

3. La fattispecie di cui al comma 2.1 costituisce reato ex articolo 1161 1° comma del Codice della Navigazione; le fattispecie di cui ai commi 2.2, 2.3, 2.4 sono invece sanzionati ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

TITOLO VI - Norme finali

art. 54 - Sanzioni

1. L'inosservanza del presente regolamento è punibile ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, fatto salvo che il fatto non costituisca reato; la violazione dell'art. 38 (Accessibilità dei cani sulle spiagge) è punibile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

art. 55 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

2. Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

art. 56 - Modifiche al presente regolamento

1. L'articolo 34 - Divieto di balneazione, qualora intervengano modificazioni da parte degli organi competenti alle acque individuate come permanentemente non balneabili, è aggiornabile mediante atto dirigenziale.

2. L'allegato 2, che specifica la documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza, è aggiornabile, qualora intervengano modificazioni al vigente quadro normativo che comportino una revisione della documentazione necessaria, mediante provvedimento dirigenziale.

art. 57 – norma finale

1. le concessioni demaniali potranno una tantum essere ampliate per non oltre il 5% della superficie già disponibile e concessa, qualora sussistano verificate evidenze di necessità di spazio in funzione di frequentazione più intensa della spiaggia, diversificazione tipologica dei punti d'ombra.

Allegati

1. Individuazione delle spiagge e delle tipologie di costa
2. Individuazione delle aree marine di protezione della balneazione e localizzazione possibili campi boe
3. Abaco delle soluzioni tipologico-edilizie ammissibili
4. Individuazione ambiti aree demaniali ove è ammesso commercio con carrelli elettrici
5. Relazione illustrativa

6. Tabella relativa alle spese di istruttoria dovute

7. Elenco della documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza

Allegato 2 – Individuazione aree marine di protezione della balneazione e


localizzazione possibili campi boe

Come da Regolamento Urbanistico articolo 64 comma 2 e 3 :


- nella fascia di mare fronteggiante il SIR “le Prade” tra la foce del fosso di Schiopparello e la foce del fosso del Fabbrello prospiciente la salina delle Prade e l’oasi naturalistica omonima per una profondità a mare di mezzo miglio marino; nella fascia di mare di profondità 300 metri attorno alla penisola dell’Enfola come indicato in cartografia, fatte salve le aree già concesse per ormeggio piccoli natanti e quelle funzionali all’allontanamento dalla costa sia sul fronte sud che sul fronte nord dell’istmo che connette l’Enfola a terra si applicano le norme di tutela e gestione di cui al decreto del Ministero Marina Mercantile del 10.08.1971 istitutivo zona di tutela biologica delle Ghiaie e dello Scoglietto di Portoferraio; alle aree di cui al comma 2.2 ai fini della tutela dei fondali si che prevede il divieto di ormeggio per le imbarcazioni oltre 10 metri di lunghezza fuori tutto; alle aree di cui al comma 2.3 si applicano le norme di tutela e gestione di cui al piano del PNAT;
- sono altresì assoggettati a particolare tutela gli specchi d’acqua: tra la foce del fosso della Madonnina e la foce del fosso del Condotto prospiciente la salina di S.Giovanni ora bacino delle terme omonime; tra la foce del fosso del Bucine e la linea in direzione 28 gradi a partire dal limite a mare del parco territoriale delle Grotte prospiciente il promontorio medesimo;
- nella fascia di 200 metri dalla linea di costa è ammessa la navigazione di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, l’ancoraggio di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 6 metri, ovvero la navigazione di imbarcazioni di dimensioni superiori ma solo per raggiungere ormeggi esistenti e legittimi lungo corridoi di lancio ove è vietata la balneazione; è inoltre vietata la pesca subacquea assistita e la pesca professionale;
- nella fascia di circa 1 miglio dalla linea di costa dell’isola di Montecristo non è ammessa la navigazione e la balneazione, è ammesso solo l’accesso al pontile di attracco dell’isola alle imbarcazioni autorizzate.
- campi boe sono previsti a: Enfola Nord, Viticcio, Forno, Scaglieri, Biodola, Bagnaia, Magazzini. In questi specchi di mare, fatte salve le concessioni esistenti, è ammessa solo la installazione di boe che, per tipologia di ancoraggio al fondale marino, garantiscano l’assenza di ogni possibile danneggiamento alle praterie di posidonia. Tali installazioni sono escluse negli specchi acquei di Magazzini, ove potranno essere realizzati punti di ormeggio anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche di tipo tradizionale

Di seguito pur rinviando alla cartografia del RU si riporta estratti cartografici relativi alla penisola dell’Enfola, al SIR/SIC delle Prade, alle aree tutelate della salina di S.Giovanni e delle Grotte

Area di tutela dell'Enfola (individuata sommariamente con rigo rosso)




Area di tutela delle Prade (individuata sommariamente con rigo rosso)




Allegato 3 - Abaco delle soluzioni tipologico-edilizie ammissibili


1. Servizi per le spiagge abaco tipologico: servizi igienici



2. Servizi per le spiagge abaco tipologico: magazzino




3. Servizi per le spiagge abaco tipologico: ristorante



Allegato 4 – Individuazione ambiti aree demaniali ove è ammesso commercio con carrelli elettrici

Il commercio con carrelli elettrici lungo le spiagge è ammesso:

- nella spiaggia della Biodola da scivolo di accesso alla rotatoria a passaggio pedonale sotto la casa sulla roccia come indicato nella cartografia per estratto sotto riportata con segno grafico lineare continuo di colore nero



Allegato 5 – Relazione illustrativa

Allegato 6 - Tabella relativa alle spese di istruttoria dovute

Partecipazione a bando per assegnazione concessione di tipo TURISTICO	2% del canone demaniale a base di gara e comunque non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 500,00
Rilascio di concessione di tipo TURISTICO, a seguito aggiudicazione del bando	€ 300,00
Rinnovo di concessione demaniale di tipo TURISTICO	€ 600,00
Rinnovo/Rilascio concessione demaniale di tipo PRIVATO	€ 300,00
Partecipazione a bando per rilascio di concessione demaniale concessa per attività di pesca professionale	€ 20,00
Rinnovo di concessioni demaniali per attività di pesca professionale o rilascio concessione a seguito di bando	€ 100,00
Variazioni al contenuto della concessione demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che comportano modifiche sostanziali alla concessione	€ 600,00
Variazioni al contenuto della concessione demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che NON comportano modifiche sostanziali alla concessione	€ 250,00
Varianti in corso d'opera o contestuali alla dichiarazione di fine lavori	€ 250,00
Concessioni a carattere stagionale	€ 300,00
Installazione di strutture stagionali	€ 250,00
Autorizzazioni in sanatoria art. 19 del presente regolamento	€ 600,00
Costituzione di ipoteca	€ 150,00
Istanze o parere preventivo	€ 100,00
Affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del C.N.	€ 300,00
Subingresso o cointestazione nella concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 46 del C.N.	€ 300,00
Emurgimento di acqua marina	€ 200,00
Occupazione temporanea per manifestazioni in area demaniale (Gratuito per associazioni ONLUS con finalità di beneficenza)	€ 100,00
Occupazione temporanea per scatti fotografici o riprese cinematografiche con installazione di strutture temporanee	€ 100,00
Occupazione temporanea per scatti fotografici o riprese cinematografiche SENZA installazione di strutture temporanee	€ 0,00
Occupazione temporanea per matrimoni	€ 100,00
Occupazione temporanea per alaggio e varo natanti	€ 100,00
Posizionamento di arredi lungo la passeggiata	€ 200,00
Posizionamento di piattaforme galleggianti e/o rete da pallavolo, e Corridoio di lancio, camminamenti stagionali	€ 50,00
Accesso al demanio marittimo con veicoli	€ 50,00
Accesso al demanio marittimo per vendita ambulante con l'ausilio di carrelli elettrici	€ 50,00

Allegato 7 - ELENCO DOCUMENTAZIONE PER OGNI TIPOLOGIA DI ISTANZA

Ogni istanza deve essere redatta sullo specifico modello ministeriale, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it, e prodotta sia in formato cartaceo che in formato digitale attraverso l'applicativo DO.RI. scaricabile dal medesimo sito.

La documentazione sotto elencata rappresenta la documentazione minima necessaria. È facoltà dell'amministrazione richiedere eventuale documentazione integrativa in base alla complessità della pratica in esame.

Richiesta di autorizzazione di accesso al demanio per vendita ambulante	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - copia del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche
	4 - copia di un documento di identità in corso di validità
	5 - nel caso che il richiedente sia cittadino di un paese non membro della Unione Europea, copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata della stagione balneare.

Richiesta di autorizzazione per corridoio di lancio	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area interessata
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

Richiesta di autorizzazione per il prelievo di acqua marina	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria che individui il punto di prelievo

Richiesta di autorizzazione per l'accesso al demanio con mezzi meccanici	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area interessata ed il percorso da effettuare
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

Richiesta di autorizzazione per l'installazione di piattaforme galleggianti	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area in cui verrà installata la piattaforma
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

Richiesta di autorizzazione per l'affidamento in gestione	1 - istanza redatta su modello ministeriale D6
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - copia del contratto di affitto del ramo d'azienda

	5 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità dell'affidatario
Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di aree del demanio marittimo	1 - istanza redatta su modello ministeriale D1
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità
	5 - elaborati grafici che individuino l'area interessata e le eventuali strutture temporanee da installare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica
Richiesta di autorizzazione al subingresso/cointestazione	1 - istanza redatta sull'apposito modello ministeriale D4
	2 - tre marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità del subentrante/cointestatario
Richiesta di autorizzazione al posizionamento di arredi	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - elaborati grafici che individuino l'area interessata e gli arredi da posizionare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica
Richiesta autorizzazione di accesso al demanio marittimo per servizio fotografico	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria con individuata l'area dove sarà effettuato il servizio fotografico
	5 - nel caso in cui venga richiesto l'uso esclusivo dell'area demaniale interessata dal servizio fotografico ed interdetto a chiunque il passaggio, verrà richiesto un canone demaniale.
Richiesta di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione e richieste di autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell' art. 19 del presente regolamento	1 - istanza redatta su modello ministeriale D3
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - progetto delle opere da realizzare/realizzate accompagnato da relativa relazione tecnica e documentazione fotografica
	5 - dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica
	6 - rilievo georeferenziato, fornito anche sotto forma di file .dwg
Richiesta di nuova concessione	1 - istanza redatta su modello ministeriale D1
	2 - due marche da bollo

demaniale	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria che individui l'area in oggetto
	5 - progetto delle eventuali opere da realizzare accompagnato da relativa relazione tecnica e documentazione fotografica
	5 - rilievo georeferenziato, fornito anche sotto forma di file .dwg
	6 - identificativi catastali con l'estratto della mappa catastale
	7 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità

Richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima	1 - istanza redatta su modello ministeriale D2 (se non sono state apportate variazioni al contenuto della concessione e se sono già stati prodotti gli identificativi catastali)
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità

Allegato 8. Individuazione aree demaniali ove è ammesso commercio con carrelli elettrici

L'attività è ammessa esclusivamente nelle seguenti spiagge:

1. Biodola
2. S.Giovanni
3. Bagnaia

Art. 5 Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricettive

Modificare il comma 1 come segue, ovvero togliere la dicitura: “Tuttavia data la particolare inscindibilità del rapporto sussistente tra attività turistico ricettive poste in adiacenza alla spiaggia, rapporto che costituisce di fatto la motivazione e la ragion d’essere delle strutture ricettive medesime è ammesso in questi casi un affidamento diretto della concessione a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere di non facile rimozione.”

Art. 14 Subingresso

Sostituire il comma 1 come segue: “Per quanto previsto dall’articolo 46 del Codice della navigazione il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente. In casi eccezionali e per periodi limitati si potrà tuttavia fare richiesta di applicazione dei disposti dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione.”

Art 36 –Attività di noleggio di attrezzature balneari

Sostituire il punto a) del comma 1 come segue. “per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente concessionate, l’attività può tuttavia essere esercitata da area privata compatibile per destinazione”.

Art. 46 – Spiagge assistite, servizi ed utilizzazioni ammesse

Sostituire il comma 4 come segue: “Le concessioni di cui al presente articolo sono ammesse nelle seguenti località, l’elenco ed il numero individuato non implica l’automatica individuazione e attuazione che dovrà essere valutata anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e dimensionali delle spiagge.”

Art. 50 Modalità di affidamento della gestione dei servizi ammessi

Modificare il comma 1 come segue: “La concessione demaniale per le spiagge assistite può essere, in linea preferenziale, affidata alla Società partecipata al 100% Cosimo de Medici srl per arenili di uso esclusivo; che provvederà tramite procedimento di evidenza pubblica ad affidare concessione per per realizzazione e gestione dei servizi ai sensi Codice dei contratti (Dlgs 50/2016).”

Modificare il comma 2 come segue: “L’Amministrazione comunale, tuttavia, in relazione alle specifiche situazioni locali, potrà affidare a privati che già gestiscono punti blu di cui alle concessioni rilasciate nell’anno 2008 e successivamente più volte prorogate, le stesse, fino al 2020 a condizione che questi realizzino quanto determinato all’articolo 46. Qualora i concessionari del punto blu rinuncino si procederà ai sensi del comma 1 o tramite procedimento di evidenza pubblica ai sensi del Codice della Navigazione con la quale misurare offerte concorrenti, individuandone la più vantaggiosa previa comparazione qualora la società partecipata non ritenesse possibile l’assunzione della concessione. I titolari di punti blu che non

aderiscono a quanto previsto all'articolo 46 sono comunque confermati quali titolari della concessione fino al 31.12.2020.”